

1. Viste le nuove disposizioni dell'Ufficio territoriale di Trieste che non accetta più il cartaceo della delega alla consultazione del cassetto fiscale consegnato a mano dall'intermediario chiediamo:
 - a. Se una persona fisica non è in possesso di SPID, di CIE o di CNS come deve procedere per poter delegare l'intermediario alla consultazione del cassetto fiscale?
 - b. Nel caso in cui una Società volesse attivare in maniera autonoma (senza quindi l'intervento da parte dell'intermediario della procedura "inserimento delega" e "attivazione delega"), esiste un sistema analogo a quello previsto per le persone fisiche di attivazione della delega on line da parte del rappresentante della società? Oppure la società dovrebbe essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline per poter delegare alla consultazione del cassetto fiscale un intermediario?

RISPOSTA 1:

- a. l'Ufficio di Trieste accetta i cartacei delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale da parte dell'intermediario a condizione che la sezione dedicata al conferimento di procura speciale alla presentazione del modulo e di autentica di firma sia compilata correttamente. Sul punto si ricorda che:
 - ✓ la sezione AUTENTICA DI FIRMA va compilata in caso di conferimento della procura speciale alla presentazione del modulo a soggetti diversi da coniuge, parenti/affini entro il 4° grado e dipendenti di società (quindi selezionando la voce ALTRO);
 - ✓ se il soggetto a cui è stata conferita procura rientra tra gli intermediari individuati dall'articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cui è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del soggetto delegante, va compilata la sezione AUTENTICA DI FIRMA specificando la categoria di appartenenza. Ciò significa che non è possibile procedere al conferimento di subdeleghe (es. tipico riscontrato: delega conferita al dipendente dello studio ed autentica apposta dal professionista) e che, necessariamente, chi riceve la delega alla presentazione del modulo è anche colui che ne autentica la sottoscrizione.
- b. Per quanto concerne l'attivazione diretta delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale, ovvero senza l'intervento dell'intermediario è necessario che il rappresentante legale sia preventivamente abilitato ad operare come gestore incaricato della società e che sia dotato di SPID, CIE o CNS. Al momento

dell'accesso all'area riservata gli verrà chiesto se desidera operare per sé stesso o come incaricato della società (menù a tendina). Naturalmente opzionerà la seconda ipotesi e potrà operare online, utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici nell'area riservata.

2. Per quanto riguarda la richiesta per l'attivazione della delega per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica dei soggetti forfetari via PEC, gli allegati (richiesta di attivazione e documenti d'identità) vanno firmati digitalmente dal soggetto che invia la PEC, ossia l'intermediario incaricato?

RISPOSTA 2:

La fattispecie è disciplinata dal punto 4.8 del provvedimento direttoriale del 05.11.2018, ma si specifica che all'attualità la predetta modalità – ovvero l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente rispetto al domicilio fiscale dell'intermediario – è prevista unicamente nei casi in cui non sia possibile procedere con invio «massivo» o «puntuale» ovvero quando NON SUSSISTONO GLI ELEMENTI DI RISCONTRO (Risoluzione 62/E del 26.06.2019).

In quest'ultimo caso, il soggetto cui è stata conferita la delega per l'utilizzo dei servizi firma digitalmente e trasmette via PEC un file contenente:

- copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte dai deleganti unitamente al documento di identità di questi ultimi;
- un prospetto redatto secondo lo schema allegato al provvedimento del 05.11.2018 contenente gli estremi essenziali delle deleghe;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con cui attestano:
 - ✓ di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli;
 - ✓ la rispondenza di quanto indicato nel file con quanto indicato nei moduli stessi;
 - ✓ l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data di sottoscrizione al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia.

3. in merito alla prenotazione di colloquio telefonico con l'ufficio di Pordenone (CUP PRENOTAZIONI E APPUNTAMENTI-ASSISTENZA TELEFONICA AVVISI E ATTI) faccio presente che da più di un mese stiamo provando ad ottenere

l'appuntamento senza alcun risultato. Con quale procedura possiamo ottenere l'appuntamento telefonico?

RISPOSTA 3:

Non si riscontrano criticità in relazione alla disponibilità di appuntamenti per assistenza telefonica avvisi e atti presso l'Ufficio Territoriale di Pordenone. In particolare, accedendo online tramite la piattaforma CUP (anche in qualità di firmatari), risulta oggi possibile prenotare un appuntamento già per venerdì prossimo, 9 dicembre.

Si ricorda che il servizio richiesto è accessibile nell'ambito della macrocategoria "Servizi fast (consegna documenti, richiesta certificati, codice fiscale, ecc.)", selezionando poi l'ufficio desiderato.